

APAT
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

TESI DI STAGE

STATO D'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE DA PARTE DELLE
REGIONI OBIETTIVO1

Dr.Andrea Ravenna
(a.ravenna@katamail.com)

Tutor: Dr.ssa Rosa Anna Mascolo

Settore progetto Speciale per le Agenzie
del Mezzogiorno

Febbraio 2004

INDICE

Introduzione.....	pag.2
Settori di analisi:	
I) Aria.....	pag.6
a) Principale disciplina normativa.....	pag.7
b) Tavola n.1 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>aria</u> .	
II) Acqua.....	pag.9
a) Principale disciplina normativa.....	pag.10
b) Regioni Obiettivo 1.....	pag.11
c) Tavola n.2 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>acqua</u> .	
III) Rifiuti.....	pag.13
a) Principale disciplina normativa.....	pag.15
b) Regioni Obiettivo 1.....	pag.17
c) Tavola n.3 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>rifiuti</u> .	
IV) Rumore.....	pag.19
a) Principale disciplina normativa.....	pag.21
b) Tavola n.4 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>rumore</u> .	
V) Difesa del suolo.....	pag.24
a) Tavola n.5 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>difesa del suolo</u> .	

VI)	Ecosistemi.....	pag.26
	a) Tavola n.6 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: <u>ecosistemi.</u>	
VII)	Valutazione Impatto Ambientale.....	pag.27
	a) Valutazione Ambientale Strategica.....	pag.28
	b) Tavola n.7 Stato di attuazione della normativa relativa al settore: V.I.A. e V.A.S.	
	Conclusioni.....	pag.29
	Bibliografia.....	pag.32

Prefazione

Nel 1995 la Commissione Europea così si esprimeva in una comunicazione intitolata “ *la politica di coesione e l’ambiente*”:

“in passato gli obiettivi di tutela dell’ambiente e quelli di sviluppo economico sono stati sovente in contrasto tra loro. Ora però si sta sempre più affermando il concetto che la protezione dell’ambiente e lo sviluppo regionale hanno un carattere complementare.” Più oltre: *“D’altro canto, per effetto dei trasferimenti finanziari della politica di coesione, le amministrazioni e le imprese delle regioni meno avvantaggiate vengono a trovarsi in una situazione migliore per far fronte ai problemi ambientali (rafforzando la loro capacità di investimento), e ciò offre opportunità di migliorare la qualità e gli standards ambientali”*.

Queste affermazioni testimoniano con chiarezza come l’ambiente sia considerato dalla Commissione come un elemento importante nell’ambito della politica di coesione e di sviluppo regionale.

In passato si è assistito ad un inasprimento delle relazioni negative e delle tensioni esistenti tra ambiente e sviluppo regionale. Ora invece si è sempre più consapevoli della loro natura complementare. L’ambiente è di per sé riconosciuto come uno dei principali fattori che determinano lo sviluppo regionale. Le risorse naturali (acqua, aria, suolo, ecc.) sono gli elementi di supporto di base per gli esseri umani e per gli ecosistemi. La qualità dell’ambiente determina il grado di attrazione esercitato da una regione e, in quanto tale, è un fattore di localizzazione degli investimenti.

L’ambiente e le sue componenti non hanno però durata illimitata e non possono essere sfruttati indefinitamente senza esaurirsi o degradarsi.

Anche da parte dei cittadini dell'Unione Europea (secondo diverse indagini) l'ambiente viene riconosciuto come uno dei principali temi fonte di maggior preoccupazione.

Le politiche dell'Unione europea hanno riflesso tali preoccupazioni nei requisiti che prevedono l'integrazione delle problematiche ambientali all'interno dei programmi e delle politiche. La regolamentazione e le recenti decisioni politiche prevedono che i Fondi strutturali, strumento chiave per far fronte alle divergenze economiche e sociali nell'ambito dell'Unione europea, siano vincolati al rispetto della politica e della legislazione comunitaria in campo ambientale, nonché a garantire che la politica ambientale svolga essa stessa un ruolo ai fini di una maggiore coesione dello sviluppo regionale nell'Unione europea.

E' oramai assodato che gli interventi finanziati dai Fondi strutturali spesso interagiscono con le condizioni ambientali presenti nei vari Stati membri.

Gli interventi possono essere di carattere primario (ad es., progetti intesi a migliorare il trattamento delle acque reflue), oppure di carattere secondario (ad es. infrastruttura dei trasporti e sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica). In ogni caso quasi tutti i tipi di intervento sono in grado di influire in modo positivo o negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Come già accennato i Fondi strutturali costituiscono lo strumento con cui l'Unione Europea persegue la propria politica comunitaria di coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri: si tratta di meccanismi finanziari che supportano le azioni dei singoli Paesi finalizzate a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee

Con la riforma dei Fondi strutturali, avviata nel 1999 e relativa al periodo di programmazione 2000-2006 che si basa sul Regolamento CE 1260/1999 (disposizioni generali sui Fondi strutturali), gli obiettivi prioritari dell'azione

europea sono stati ridotti a tre (dai sei del periodo di programmazione 1994-1999):

– Obiettivo 1

Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo

– Obiettivo 2

favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali

– Obiettivo 3

favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione

Regioni Obiettivo 1:

In termini geografici, le regioni che rientrano nell'obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006 sono quelle in cui il prodotto interno lordo (PIL) pro-capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Il PIL è misurato secondo gli standard del potere d'acquisto e calcolato sulla base dei dati disponibili al 26 marzo 1999 (regolamento CE n. 1260 del 1999, articolo 3)

Per quanto riguarda l'Italia, le regioni che rientrano nell'obiettivo 1 sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, a queste si aggiunge il Molise in sostegno transitorio o phasing out.

Per tali Regioni l'erogazione dei Fondi strutturali è subordinata all'approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), che sancisce il formale avvio dell'utilizzo delle risorse destinate, in Italia, allo sviluppo del

Mezzogiorno. L'attuazione del QCS avviene mediante strategie e linee d'azione definite nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR), le cui misure di attuazione, con i rispettivi beneficiari e piani finanziari, sono esplicitati nei Complementi di Programmazione (CdP).

Nella stesura del POR le regioni sono tenute, a conferma del fatto che l'ambiente rientra nelle priorità trasversali riconosciute come principi guida dalla Comunità, a dedicare un capitolo dello stesso all'analisi dello stato di attuazione della normativa ambientale.

Oggetto di questo lavoro è stato quello di verificare lo stato di attuazione della normativa ambientale nei settori aria, acqua, rifiuti, rumore, difesa del suolo, ecosistemi/aree protette, VIA e VAS da parte delle regioni Obiettivo 1.

La normativa è stata analizzata partendo da quella comunitaria, nazionale ed in ultimo quella regionale.

CAPITOLO I

ARIA

Si definisce inquinamento atmosferico lo stato della qualità dell'aria conseguente all'immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati. L'inquinamento dell'aria è prodotto prevalentemente dalle attività umane (industriali e civili) e solo in quantità trascurabile deriva da processi naturali (eruzioni vulcaniche, incendi, scariche elettriche, decomposizione di materiale organico, trasporto di sabbie in particolari condizioni metereologiche, ecc.). L'inquinamento prodotto dallo sviluppo dell'industria, della produzione di energia e dei mezzi di locomozione ha raggiunto livelli tali da compromettere il complesso equilibrio della biosfera; tonnellate di sostanze di diversa origine e natura sono quotidianamente immesse nell'atmosfera producendo conseguenze negative sia su scala globale che a livello locale. Tutti gli inquinanti sono soggetti a fenomeni di diffusione determinati dal trasporto delle masse d'aria connessi al comportamento dinamico dei bassi strati dell'atmosfera. Questi fenomeni determinano la dispersione degli inquinanti in atmosfera e regolano il trasporto dell'inquinante anche a grande distanza.

Il Confronto tra le stime delle emissioni in atmosfera relativamente agli anni 1995 e 2000, da una parte, mostra tendenze positive per quanto concerne le emissioni di anidride solforosa (dovuta principalmente alla desolforazione dei combustibili fossili) e di ossidi di azoto, dall'altra mette in evidenza una tendenza all'aumento delle emissioni dei principali gas serra. Particolare importanza assumono gli scenari di emissione di gas a effetto serra in relazione ad ipotesi di sviluppo socio-economico e di innovazione tecnologica. Circa l'ozono troposferico sono disponibili dati incompleti:

raccolti nel 2000 da sette stazioni localizzate in Campania e Sicilia, segnalano eccedenze rispetto alla soglia di attenzione per la protezione della salute umana prevista dalla “direttiva ozono”92/72/Cee.

Per quanto riguarda infine l’ozono atmosferico un elemento di particolare criticità è dato, anche nelle regioni obiettivo1, dall’utilizzo in agricoltura come fumigante per il trattamento antiparassitario del terreno, del bromuro di metile, sostanza di cui l’Italia è maggiore consumatore in Europa.

A) PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA

L’attuale quadro di riferimento normativo in materia di qualità dell’aria e controllo dell’inquinamento atmosferico è il risultato di una serie di provvedimenti di settore emanati in fasi successive. Tali provvedimenti sono in alcuni casi ispirati ad approcci ed esigenze diversi, principalmente riconducibili al controllo degli impianti termici, degli impianti industriali e dei mezzi motorizzati, al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, all’assunzione di provvedimenti urgenti e contingenti nelle aree urbane in relazione all’inquinamento da traffico, alla promozione di forme alternative di mobilità. Tale contesto normativo è stato peraltro profondamente innovato con il recepimento della Direttiva Quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 relativa alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, che ha definito (ed aggiornerà periodicamente) gli obiettivi di qualità dell’aria e i criteri generali di monitoraggio ed intervento per la tutela ed il risanamento.

L’innovazione concettuale e di approccio è destinata a riflettersi sulla normativa nazionale, che verrà progressivamente sostituita dalle disposizioni attuative della Direttiva, come previsto all’art. 13 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della Direttiva 96/62/CE .

Sotto il profilo dell’articolazione delle competenze, diverse novità sono state introdotte rispetto all’ordinamento preesistente, oltre che dalla nuova

Direttiva Europea, dal DLgs 112/98 che specifica le competenze statali, sostanzialmente coincidenti con quelle già previste dal DPR 24 maggio 1988 n. 203 emanato in attuazione delle direttive CEE 80/779, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali. Più in particolare, nell'ambito di un quadro comunitario nel quale i valori limite e gli indirizzi generali delle politiche di tutela sono ormai definiti dall'Unione Europea attraverso la Direttiva 96/62/CE e le Direttive che ad essa seguiranno:

- lo Stato esercita le funzioni di indirizzo, per le Regioni e gli Enti Locali, definendo i criteri generali per il monitoraggio, per le analisi dei dati rilevati e per l'elaborazione dei diversi piani e interviene direttamente, da una parte, fissando i valori limite, i valori guida, i livelli di attenzione e i livelli di allarme e dall'altra redigendo il piano di azione per raggiungere i livelli fissati dall'Unione Europea;
- la Regione ha competenze in materia di programmazione degli interventi e di introduzione di misure e limiti più restrittivi rispetto a quelli nazionali, che sono esercitate tramite il Piano di tutela e risanamento dell'inquinamento atmosferico; essa esercita inoltre diverse funzioni amministrative ed, in particolare, quelle inerenti il rilascio delle autorizzazioni (attività industriali) e svolge attività di coordinamento per il sistema di monitoraggio e di controllo sul rispetto della normativa.

Qui di seguito è riportata una analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore aria al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1 .

CAPITOLO II

ACQUA

L'acqua è un bene primario che negli ultimi anni sta rapidamente diventando sempre più prezioso. Gli usi dell'acqua sono molteplici e spesso meno evidenti di quanto si possa ritenere. L'acqua viene utilizzata a scopo alimentare, domestico, igienico, irriguo, produttivo, energetico, per la navigazione, per il trasporto di rifiuti liquidi e solidi, per lo sport, per il tempo libero, per il raffreddamento, per il riscaldamento ecc.

Le principali fonti di approvvigionamento sono costituite dalle acque superficiali e da quelle sotterranee. Recenti stime dell'UNESCO indicano che la quantità annua disponibile pro-capite si è dimezzata nell'ultimo mezzo secolo passando da circa 17000 m³ a poco più di 7000 m³. Le cause di questa riduzione della disponibilità sono sostanzialmente tre: l'aumento della popolazione mondiale; l'inquinamento derivante dagli scarichi urbani ed industriali nelle acque superficiali; l'uso in agricoltura quale elemento essenziale del sistema di produzione alimentare (in media il 67% dei consumi totali di acqua dolce disponibile è destinato all'irrigazione, valore che sale all'86% nei paesi meno sviluppati e più aridi), che determina una perdita considerevole per evaporazione ed un inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e delle falde per il rilascio di nutrienti e microinquinanti organici; infine i cambiamenti climatici globali. La protezione dell'inquinamento delle acque va affrontato sia in termini di quantità che di qualità.

L'Italia Settentrionale è territorio ricco di acque, la cui abbondanza ha determinato nel tempo l'inconscia convinzione di disporre di una risorsa

inesauribile che ha favorito nel passato un limitato livello di attenzione verso la protezione degli acquiferi.

Le principali sorgenti di inquinanti delle acque si distinguono in diffuse e puntiformi. Le prime (deposizioni atmosferiche secche ed umide, dilavamento dei suoli agricoli e delle superfici impermeabili), sono tra le più complesse da controllare. In Italia, ad esempio, ogni anno vengono utilizzate in agricoltura circa 26 000 tonnellate di fosforo e 180 000 tonnellate di azoto, $\frac{3}{4}$ delle quali finiscono nell'ambiente. Le seconde, scarichi urbani ed industriali, sono sempre più sottoposte a complessi processi di depurazione diretta o attraverso collettamento in impianti di depurazione consortili, che possono raggiungere efficienze di abbattimento molto elevate.

Tra le forme di alterazione delle acque oltre ai fattori chimici vanno anche ricordati i fattori fisici, quali la temperatura e le modifiche dei regimi fluviali dovuti a impianti di produzione dell'energia elettrica, che sono anch'essi in grado di modificare profondamente le comunità biologiche.

A) PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA

Il decreto legislativo n.152/99 rappresenta la normativa quadro in materia di inquinamento idrico e con le modifiche apportate dal cosiddetto "decreto acque *bis*" si posiziona come una legislazione totalmente differente rispetto ai principi dettati in via pregressa dalla legge n.319/76 (cosiddetta "legge Merli").

A differenza della legge Merli, che privilegiava lo strumento della regolamentazione degli scarichi demandando alle regioni le modalità e l'attuazione dei piani di risanamento dei corpi idrici, la nuova normativa postula invece l'esigenza di valutare gli effetti sinergici tra i diversi scarichi e pone puntuale attenzione alla tutela dei corpi idrici recettori, adottando un

approccio integrato che combini limiti agli scarichi con i limiti di qualità dei corpi idrici. La struttura portante del decreto, dunque, in linea con gli orientamenti comunitari, partendo dal presupposto che non è sufficiente controllare se uno scarico rispetta i limiti imposti da una tabella di emissione, ma bisogna garantire che l'insieme degli scarichi e delle altre attività non sia comunque tale da pregiudicare la qualità del corpo idrico, sposta conseguentemente l'attenzione dal controllo del singolo scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico.

B) REGIONI OBIETTIVO 1

Per le regioni Obiettivo 1 non è definibile lo stato delle acque superficiali e di falda.

Gli unici dati (parziali) disponibili sulla qualità delle acque dolci superficiali si limitano ai corpi idrici appartenenti a parchi nazionali e regionali. Grazie all'attuazione del D.lgs. n.152/99, si prevede una conoscenza organica, integrata e territorialmente significativa dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee con un approccio ecosistemico. Per quanto concerne lo stato di qualità delle acque di balneazione, i dati 2001 del Ministero della Sanità mostrano, sempre per l'area oggetto di studio, percentuali di costa non balneabile in linea con la media nazionale(6%), con l'eccezione della Campania (19%); negli ultimi anni si è avuto nel complesso un lieve miglioramento, a parte i casi di Calabria, Puglia e Molise, mentre permangono rilevanti carenze di rilevazione di dati, in particolare in Sicilia e Sardegna.

La dotazione dei depuratori (dati Istat e Noe) è sulla carta apparentemente soddisfacente. Dal punto di vista quantitativo, infatti, il rapporto fra abitanti equivalenti ed abitanti serviti risulta in linea con i più elevati standard nazionali, anche tenuto conto della significativa quota di popolazione turistica. Tuttavia molti impianti non funzionano o scaricano fuori legge,

condizione che riguarda un terzo della potenzialità esistente nelle regioni Obiettivo 1 (la punta negativa è in Puglia, 69%). Gli impianti funzionanti, d'altra parte, non rispettano gli standard della normativa comunitaria (Dir.91/271/Cee recepita dal D.lgs.152/99).

Qui di seguito viene riportata un'analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore acqua al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1.

CAPITOLO III

RIFIUTI

Secondo quanto riportato dal Rapporto Rifiuti 2003 (realizzato dall'APAT e dall'ONR alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 22/97 circa il sistema di gestione integrata dei rifiuti per il nostro Paese), la produzione dei rifiuti urbani a livello nazionale nel 2002 è stata pari a circa 29,8 milioni di tonnellate con un incremento dell'1,3% rispetto al 2001; il tasso di crescita risulta in diminuzione rispetto a quello del 2000 che era pari all'1,6%. L'analisi dei dati delle diverse macro aree geografiche evidenzia, dal 2000 al 2001, incrementi di produzione nel mezzogiorno pari allo 0,4% e pari all'1% nel 2002.

La raccolta differenziata, nel 2001, ammonta a circa 5,1 milioni di tonnellate pari a 17,4% della produzione totale, con una crescita della quota percentuale, rispetto al 2000 del 3%. In termini assoluti, l'incremento, il più elevato dell'intero quinquennio 1997-2001, risulta superiore alle 940.000 tonnellate. Con due anni di ritardo sono stati conseguiti gli obiettivi fissati dal D.lgs 22/97 per il 1999 (l'art.24 del D.lgs 22/97 così dispone : ” *in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a)15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b)25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto* “).

La situazione appare, però, decisamente diversificata passando da un'area geografica all'altra: infatti, mentre il Nord con un tasso di raccolta differenziata pari al 28,6% raggiunge e supera, nei tempi previsti, l'obiettivo fissato dalla normativa, il Sud, raddoppiando i quantitativi raccolti nel

precedente anno, si colloca ancora a valori percentuali decisamente bassi (4,7% nel 2001 e 6% nel 2002), e lontani dai target individuati dal D.lgs 22/97. Il centro attestandosi al 12,8%, fa registrare un ulteriore incremento della raccolta differenziata rispetto al 2000, tuttavia, non raggiunge, ancora, sia gli obiettivi fissati per il 1999 sia quelli previsti per il 2001.

La forma di gestione prevalente, per i rifiuti urbani, rimane lo smaltimento in discarica, sebbene l'analisi dei dati relativi al 2001 confermi la diminuzione del ricorso a tale forma di gestione già registrata nel 2000 ed un aumento delle altre tipologie di trattamento e smaltimento quali il compostaggio e la termovalorizzazione.

In particolare va rilevata la crescita del settore del compostaggio delle frazioni selezionate dei rifiuti sia in termini di quantità di rifiuti trattati sia in termini di numero di impianti.

Parallelamente allo sviluppo dei trattamenti a valle della raccolta differenziata, si riscontra anche una lieve crescita della quantità dei rifiuti avviati alla termovalorizzazione, anche se tali quantità appaiono ancora piuttosto esigue e non confrontabili con i livelli riscontrati negli altri paesi.

Complessivamente, nel 2001 circa il 67,1% dei rifiuti sono stati smaltiti in discarica, l'8,7% sono stati avviati ad impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, il 12,7% ad impianti di selezione con produzione di compost, frazione secca e/o CDR, il 5,8% ad impianti di compostaggio di frazione selezionate e il 5,7% sono stati avviati ad altre forme di recupero.

In merito alla produzione di rifiuti speciali, si osserva che la quantità dei rifiuti prodotti è aumentata di oltre il 50% tra il 1997 ed il 2001; un aumento così elevato trova giustificazione sia nella maggiore affidabilità conseguita nel sistema di contabilità dei rifiuti, sia nell'inclusione, nel regime dei rifiuti, di materiali avviati al recupero in precedenza esclusi dall'obbligo di dichiarazione MUD.

Complessivamente, nel 2000 la produzione dei rifiuti speciali è pari a circa 83 milioni di tonnellate, di cui 3,9 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi, 27,3 milioni di tonnellate da costruzioni e demolizione. Nel 2001, la produzione si attesta sui 90,4 milioni di tonnellate, di cui circa 4,2 milioni di tonnellate sono rifiuti pericolosi e circa 31 milioni di tonnellate sono rifiuti da costruzioni e demolizione.

La maggior produzione di rifiuti speciali è localizzata, sia nel 2000 (65%) sia nel 2001 (67%), nelle Regioni del Nord in relazione alla concentrazione delle attività del settore manifatturiero in tale area del Paese. Nel Centro e nel sud le percentuali sono decisamente più basse ed abbastanza allineate tra di loro.

Le numerose novità normative intervenute, in sede comunitaria e nazionale, dovrebbero portare a sostanziali modifiche nel sistema di gestione dei rifiuti delineato, con importanti ripercussioni anche a livello locale nell'ambito della pianificazione territoriale.

Il recepimento della direttiva 199/31/CE in materia di discariche, attuato con il D.lgs 36/2003, e la prossima entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti dovrebbero, in particolare, incentivare nuovi modelli di gestione basati sempre più sul recupero energetico e di materia dai rifiuti. Anche la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed il decreto legislativo di recepimento, nonché il conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dal Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili, dovrebbe garantire un incremento dei rifiuti avviati a recupero di energetico.

A) PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA

IL D.lgs n.22/97

Il Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, che ha recepito tre direttive CEE (la 91/156 sui rifiuti; la 91/689 sui rifiuti pericolosi e la 94/62 sugli imballaggi) e che ha abrogato quasi tutta la normativa precedente, rappresenta norma quadro di settore generale verso il quale tutte le altre normative in materia di inquinamento si raccordano come norme satelliti. Tale decreto è ispirato all'idea che l'inquinamento da rifiuti debba essere fronteggiato non con interventi che si collocano a valle dei processi di produzione e di consumo e attraverso il ricorso prevalente allo smaltimento in discarica, ma riducendo la quantità complessiva dei rifiuti prodotti e favorendo tecnologie di gestione degli stessi orientate al recupero, al riutilizzo e al riciclo.

Le finalità del presente decreto(indicate all'art.2) sono tese alla tutela sostanziale dell'ambiente sotto ogni profilo .

La “gestione” dei rifiuti è il vero cardine su cui si incentra la norma in esame, in linea con la disciplina comunitaria, in alternativa al pregresso concetto basato sulla nozione di rifiuto da un lato e la nozione di smaltimento dall'altra.

La gestione si articola nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero.

Mentre prima rientrava tutto nello smaltimento, per cui la raccolta era smaltimento, il trasporto era smaltimento, oggi invece la parola d'ordine è la gestione dei rifiuti, nell'ambito del quale le attività di smaltimento si distinguono nettamente da quelle di raccolta, trasporto e recupero. Altro cardine del decreto in esame è il recupero dei rifiuti. Non va infatti dimenticato che l'architettura regolamentativa dell'abrogato D.P.R n.915/82

basava tutta la sua regolamentazione sul concetto di smaltimento e la discarica rappresentava certamente l'asse portante in senso attivo o passivo dell'impianto normativo. Oggi la norma tende a privilegiare il recupero e la prevenzione rispetto allo smaltimento finale e dunque tutto ciò che riguarda il recupero dei rifiuti rappresenta nota caratterizzante di tutto l'impianto normativo in questione.

Altra finalità del decreto n.22/9, a fianco del recupero ma certamente dopo il recupero, è rappresentata dallo smaltimento. Lo smaltimento rappresenta una attività importante e rilevante ma viaggia a livello secondario rispetto all'elemento portante del recupero che rappresenta il vero obiettivo politico e istituzionale del n.22/97. Dunque lo smaltimento deve costituire fase residuale della gestione dei rifiuti in armonia con la linea di fondo di questo decreto, che tende a ridurre al minimo i rifiuti da avviare allo smaltimento finale con connessa ed espresa tendenza a potenziare la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

B) REGIONI OBIETTIVO 1

Nelle regioni Obiettivo 1 la predisposizione e l'attuazione dei Piani di gestione dei rifiuti in ottemperanza delle direttive comunitarie e del DL 22/97 è in grave ritardo.

Il ritardo di sviluppo nella gestione dei rifiuti ha prodotto una dichiarata emergenza ambientale e sanitaria: in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia si è reso necessario l'intervento diretto del Ministero dell'Ambiente. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha evidenziato fenomeni di smaltimento illecito, con un'intollerabile presenza di discariche abusive. In queste zone le discariche sono di fatto l'unica forma di gestione dei rifiuti urbani (raccolgono oltre il 98% dei rifiuti prodotti).

La raccolta differenziata nel 2001 è stata pari al 4,7% (a differenza della regioni del nord che hanno raggiunto il 28%) mentre nel 2002 si è registrato un lieve aumento arrivando al 6% (il nord ha raggiunto il 30% mentre la media nazionale è pari al 17,39%). Il compostaggio è passato da 5,9% nel 1999 al 16,9% nel 2002. Si contano solo tre inceneritori funzionanti con i quali si è raggiunto il 5% di rifiuti urbani avviati all'incenerimento contro l'88% raggiunto dalle regioni del Nord. Non è in atto alcuna azione di prevenzione di produzione dei rifiuti , si registrano gravi ritardi nell'attuazione di impianti alternativi alle discariche, non esistono impianti di riciclaggio .

Il quadro è dunque di forte divario dal resto del Paese. Il sistema dei controlli è carente. L'assenza di gestioni a livello di ambito territoriale intercomunale produce una parcellizzazione delle gestioni e un freno agli investimenti per gli impianti necessari alla gestione integrata. La realizzazione di sistemi di raccolta differenziata è penalizzata all'origine dall'assenza di impianti di trattamento dei materiali nonché di punti di intermodalità strada/ferrovia per il loro trasporto.

Per quanto riguarda i rifiuti industriali i dati disponibili non sono sufficienti a fornire una rappresentazione organica e verificata della produzione di questa componente di rifiuti. Sembra tuttavia accertata un'alta produzione di rifiuti, che si estende dalle grandi industrie del siderurgico, petrolifero, petrolchimico e metallurgico, alle piccole (agro- industrie) e alle imprese a carattere artigianale cui si aggiungono gli accumuli ingenti di rifiuti pericolosi presso le grandi aree industriali dismesse da cui derivano pesanti contaminazioni dei suoli e delle falde .

Qui di seguito viene riportata un' analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore rifiuti al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo 1 .

CAPITOLO IV

RUMORE

Il fenomeno del rumore è da qualche tempo oggetto di preoccupata considerazione non solo da parte di tecnici e studiosi, ma anche dal comune cittadino, in quanto si colloca, oramai con certezza, nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico, pericoloso fattore di insalubrità ambientale, e, quindi minaccia per la salute.

Ovviamente non ogni emissione sonora è idonea a ledere l'ambiente salubre, ma solo quelle aventi determinate caratteristiche (in relazione alla loro natura, tipologia, frequenza, intensità, durata, ecc..) che comportino il superamento della soglia del mero disturbo. Appare allora opportuno distinguere dalla semplice emissione sonora, che realizza comunque un'interruzione del silenzio, il rumore, inteso come una perturbazione della quiete, ed infine il vero e proprio inquinamento acustico o fonico, fenomeno ben più ampio e complesso che potrebbe definirsi come l'insieme dei rumori prodotti in un determinato contesto spazio temporale, idoneo a porre in pericolo la salute di chi li percepisce ed a compromettere la qualità dell'ambiente; fenomeno, quindi, tanto importante da giustificare, ed anzi provocare da parte delle società una correlativa domanda di protezione necessariamente più affinata ed organizzata.

La distinzione proposta è divenuta però meno attuale a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 1 marzo 1991, prima, e della legge-quadro sul rumore (L. 26 ottobre 1995, n.447) , successivamente.

La legge n.447/95 fornisce addirittura (art.2) la definizione di inquinamento acustico: *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni*

materiali, dei monumenti, nell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi".

La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull'uomo o sull'ambiente, e cioè quando alla fine compromette la qualità della vita.

Con la legge 447/95 si è raggiunta finalmente la consapevolezza della necessità di un'efficace e decisa azione preventiva sulle potenziali sorgenti di degrado ambientale nonché dell'esigenza di considerare le sorgenti sonore quali punti di riferimento imprescindibili nella pianificazione ed organizzazione del territorio destinato ad ospitarle.

Tutto ciò è particolarmente evidente se si pensa allo sviluppo delle fasi dei piani urbanistici in prima stesura e alla fase di intervento successivo, nei casi di bonifica acustica.

Poiché nel caso di rumore che produce condizioni di impatto ambientale è di importanza fondamentale l'effetto sull'uomo nelle sue attività abituali nel territorio in esame, è abbastanza scontato il fatto di cercare delle interconnessioni tra i livelli sonori e la popolazione ad essi sottoposta. Questo può essere fatto, come avviene ad esempio da molti anni nelle pianificazioni territoriali effettuate nella Germania Federale, mettendo in relazione il livello di inquinamento acustico con il numero di abitanti della zona cui esso si riferisce. Ciò viene fatto usualmente utilizzando mappe indicanti la densità di popolazione nel territorio sul quale vengono anche tracciate linee di isolivello sonoro. Si perviene in tal modo al concetto di "valorizzazione del territorio", nel senso che una particolare area territoriale risulta qualitativamente migliore non solo quanto più è basso il livello sonoro, ma al contempo quanto più è elevato il numero di abitanti sottoposto a bassi livelli di esposizione. In una fase successiva di pianificazione tale valutazione può essere tenuta in conto anche in termini economici, assegnando diversi valori di stima economica per unità di area del territorio.

A) PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA
LEGGE QUADRO SUL RUMORE
LEGGE N.447/95

La legge 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Il carattere onnicomprensivo della legge è evidenziato dalla definizione stessa di “*inquinamento acustico*” che è riportata nella legge. Con questo termine si intende infatti “*l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi*”.

A questa legge, che ha definito il “quadro di riferimento”, sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi regionali. Sono proprio le leggi regionali infatti che permetteranno di completarne l’applicazione.

La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente. Competenze specifiche sono attribuite anche ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Regioni, Province e comuni ricoprono un ruolo determinante.

La legge si compone di 17 articoli e ha come finalità di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente

abitativo dall'inquinamento acustico. Ai principi introdotti è stato assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della costituzione.

Tra le definizioni troviamo quella di inquinamento acustico che è molto più ampia e articolata rispetto a quella di rumore del DPCM 1/3/91 e ne dilata il settore di tutela.

Nella legge viene definito anche l'ambiente abitativo limitandolo agli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza di persone. E' una definizione di fatto sovrapponibile con la vecchia definizione del DPCM 1/3/91.

La legge individua le competenze dello stato, delle regioni, delle province e le funzioni e compiti dei comuni.

- Allo *Stato* competono primariamente *le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione*. La legge prevede in particolare che vengano emanati 14 decreti.

- *Le Regioni dovranno promulgare una legge* che definirà, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l'applicazione dell'art. 8 della 447/95.

- *Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art. 14 della 142/90* e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.

- *Le funzioni e i compiti dei comuni le troviamo definite su più articoli*. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di

risanamento dei comuni; l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni; l'art. 14 sui controlli ha uno specifico comma dedicato ai comuni.

Qui di seguito viene riportata un' analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore rumore al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1 .

CAPITOLO V

DIFESA DEL SUOLO

Il territorio da sempre è soggetto ad un insieme di eventi naturali e di azioni dell'uomo che assumono un peso sempre più rilevante e lo modificano più o meno profondamente sino a metterne a repentaglio l'integrità fisica, riducendone a volte le possibilità d'uso da parte di altri soggetti o dell'intera collettività.

Una gran parte dell'espansione urbana e periurbana e della realizzazione delle infrastrutture urbane e territoriali, soprattutto nella seconda metà del XX Secolo, è stata attuata senza porre la necessaria attenzione ai caratteri del territorio e dell'ambiente nella loro complessità e nella loro specificità. In particolare, non sono pochi gli interventi (infrastrutture, espansioni urbane, attività produttive), realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico anche elevato.

Il rischio idrogeologico è, nelle regioni Obiettivo 1, consistente e diffuso. Una recente indagine condotta dal Ministero dell'Ambiente ha classificato i comuni in base al "livello di attenzione per il rischio idrogeologico" portando ad evidenza un quadro estremamente critico: 940 comuni (41,7%) presentano un livello di attenzione elevato (540 comuni) o molto elevato (400 comuni).

Appare evidente che ogni politica urbanistica che riguardi sia il miglioramento, il recupero e la trasformazione delle aree già edificate che la realizzazione di espansioni edilizie o di nuove infrastrutture, debba essere condizionata dalla preventiva individuazione delle aree da escludere per la loro fragilità e quindi da tutelare, da quelle disponibili in quanto presentano il maggior grado di sicurezza sulla base di una esatta determinazione del grado di vulnerabilità e di pericolosità. La finalità di una pianificazione adeguata è, in primo luogo, quella di evitare un incremento delle situazioni di rischio. E'

in questo senso necessaria una rapida inversione di tendenza che vincoli la pianificazione comunale al rispetto di limitazioni derivanti dalle caratteristiche geomorfologiche, di pericolosità idraulica e di salvaguardia degli acquiferi superficiali e profondi che solo una pianificazione di livello adeguato può cogliere nella sua completezza e negli effetti di sistema.

In questo settore non mancano né leggi né strumenti specifici. Al contrario la produzione legislativa recente ha introdotto strumenti quali i piani di bacino e i piani per i parchi e ne ha rilanciato, su nuovi presupposti tecnici, altri già presenti da decenni nel nostro ordinamento (piani paesistici e piani territoriali provinciali). Sull'attuazione delle leggi di tutela del territorio mancano però un monitoraggio attento e una verifica di efficacia.

I processi di degrado del suolo risultano in accelerazione, per effetto sia delle attività agricole sia della presenza di aree industriali dismesse e di discariche. L'uso eccessivo di mezzi chimici è una delle principali cause di perdita di fertilità dei suoli. Le attività agricole e agro-alimentari esercitano pressione principalmente per l'uso di fertilizzanti e dei reflui dell'industria agro-alimentare.

I fenomeni di desertificazione emergente in alcune aree (in particolare Sardegna e Sicilia) sono determinati da una pluralità di cause tra cui il mutamento del clima, gli incendi boschivi, il sovrapascolamento, la salinizzazione dei suoli dovuta a sovrasfruttamento delle falde in prossimità della fascia costiera (fenomeno che assume rilievo soprattutto in Puglia).

Qui di seguito viene riportata un' analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore suolo al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1 .

CAPITOLO VI

ECOSISTEMI / AREE PROTETTE

A livello nazionale la superficie complessiva del sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve terrestri e marine) supera i 2,4 milioni di ettari. Altri ambiti riconosciuti di particolare valore naturalistico, i 2.426 Siti di Interesse Comunitario (SIC) identificati in base alla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e le 268 Zone di Protezione Speciale (ZPS) identificate in base alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (che in parte si sovrappongono o ricadono all’interno delle aree protette), concorrono all’ampliamento del territorio protetto per ulteriori 1,6 milioni di ettari. A questi si aggiungono le aree cuscinetto e le aree contigue alle aree protette (circa 0,5 milioni di ettari) e i corridoi di connessione che, considerando i soli ambiti fluviali di pregio, le zone montane a maggiore naturalità e gli ambiti di paesaggio più integri contribuiscono con ulteriori 1,5 milioni di ettari.

Nel complesso la rete ecologica (aree protette, SIC/ZPS, zone cuscinetto, aree contigue alle aree protette, corridoi di connessione) ha una dimensione nell’ordine del 19-20% del territorio nazionale.

L’estensione delle aree protette nelle regioni Obiettivo 1, pur distribuite in maniera disomogenea fra le varie regioni, rappresenta il 30% circa della superficie protetta totale, incidenza non trascurabile cui contribuiscono in misura rilevante i tre grandi parchi nazionali del Cilento, del Pollino e del Gargano.

Qui di seguito viene riportata un’analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale) relativa al settore delle aree protette al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1.

CAPITOLO VII

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale (comunemente detta VIA) è una procedura volta a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell'ambiente in seguito a determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio; trova fondamento nelle nuove strategie in tema di gestione ambientale che incoraggiano la prevenzione dei danni inflitti all'ambiente anziché limitarsi ad affrontare i problemi a posteriori. Si tratta di un procedimento che non fa parte del sistema autorizzatorio ma appartiene al processo decisionale, quale metodologia di elezione al fine di evitare la realizzazione di opere

incompatibili con l'ambiente circostante.

Tale procedimento consiste nella raccolta, da parte del committente, di informazioni relative agli impatti dell'intervento proposto sull'ambiente naturale e socio-economico, nell'informazione delle popolazioni interessate, nella valutazione da parte di un Comitato Tecnico di ogni aspetto rilevante, e nella formulazione di un parere sulla compatibilità ambientale dell'opera.

Il giudizio di compatibilità ambientale scaturisce quindi da un bilancio del rapporto benefici - danni, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale ma anche sotto quello economico-sociale, ed è finalizzato al rispetto della gestione ottimale delle risorse.

A) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio prevedeva che i piani regionali di conversione economica e sociale presentati dagli Stati membri per le regioni ammissibili nel quadro dell'Obiettivo 1, 2 e 5b includessero:

- la valutazione della situazione ambientale
- la valutazione dell'impatto delle strategie contenute nel piano in termini di sviluppo sostenibile, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore
- le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale alla preparazione e attuazione delle azioni previste dal piano, nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale.

L'Unione Europea ha così introdotto l'obbligo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nelle azioni previste all'interno dei fondi strutturali destinati alla Regioni assistite nei programmi di sviluppo come condizione per poter essere ammesse ai finanziamenti con esecutività, ad oggi, per quelle di cui al cosiddetto obiettivo uno.

In Italia la VAS ha assunto quindi importanza nel Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) e, in particolare, nell'accesso ai Fondi strutturali UE 2000-2006.

Qui di seguito viene riportata un' analisi della normativa (a livello Comunitario, Nazionale e Regionale), relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, al fine di verificare lo stato di attuazione della stessa da parte delle Regioni Obiettivo1 .

Conclusioni

In questa tesi di stage è stato preso in esame lo stato di attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di ambiente nelle Regioni del Mezzogiorno.

Il Regolamento 1260/99 “Recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali” prescrive infatti che le attività dei Fondi e le operazioni che queste contribuiscono a finanziare debbano essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la relativa normativa.

La valutazione *ex ante* che ha accompagnato la predisposizione del Programma di Sviluppo per il Mezzogiorno ha messo in evidenza, come principale punto di debolezza della situazione ambientale, i notevoli ritardi nell’implementazione della normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché le numerose lacune nell’implementazione degli strumenti di conoscenza, pianificazione e programmazione ambientale, spesso causa del ricorso a strumenti “straordinari”, per far fronte al continuo stato di emergenza.

Lo stesso QCS sottolinea che la strategia messa in atto attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali dovrà essere l’occasione per la rapida attuazione del quadro ambientale dal punto di vista tecnico, amministrativo e legislativo nelle Regioni del Mezzogiorno, al fine di colmare le lacune esistenti e costruire efficienti sistemi di gestione dell’ambiente.

Proprio per questo motivo, il governo italiano ha istituito il meccanismo della riserva di premialità diretta alle regioni dell’Obiettivo 1, che con quello della Comunità, può essere un incentivo al raggiungimento di determinati obiettivi quali l’attuazione del Servizio Idrico Integrato previsto dalla L. n 36/94, l’attuazione della gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali prevista dalla L. n.22/97.

Molti degli obiettivi specifici dell'Asse I "Risorse naturali", sono espressamente dedicati all'attuazione della normativa ambientale, tra cui:

- dare compiuta applicazione alla Legge n. 36 del 05/01/94 sul ciclo integrato delle acque e al D.Lgs. n. 152 dell'11/05/99 sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE sulle acque reflue urbane e 91/676/CEE sui nitrati;
- dare attuazione alla pianificazione integrata della gestione dei rifiuti su scala di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) (cfr. D.Lgs. n. 22 del 05/02/97).

In coerenza con quanto esposto, il QCS stabilisce che le operazioni ammissibili a cofinanziamento siano inquadrare all'interno degli strumenti di pianificazione di settore previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di ambiente.

In particolare:

- le operazioni connesse al ciclo integrato delle acque devono essere inquadrare negli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge "Galli" n. 36 del 05/01/94, e dal D.Lgs. n. 152 dell'11/05/99;
- nel settore dei rifiuti, le operazioni ammissibili a cofinanziamento sono quelle previste dai Piani di Gestione, redatti in conformità con la Direttiva 75/442/CEE e con il D.Lgs. "Ronchi" n. 22 del 05/02/97 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e notificati alla Commissione;
- le azioni di difesa del suolo (rischio idrogeologico, sismico, da inquinamento) devono essere coerenti con la Pianificazione di Bacino, ai sensi della Legge n. 183 del 18/05/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e del D.Lgs. n. 180 dell'11/06/98, trasformato poi nella Legge n. 267 del 3/08/98 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico";
- le operazioni di bonifica dei siti inquinati devono collocarsi nell'ambito di una pianificazione a livello regionale, basata sul censimento dei siti potenzialmente contaminati, che tenga conto delle priorità e dei criteri indicati

dal D.Lgs. n. 22 del 05/02/97 e dal D.M. n. 471 del 25/10/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”.

La strategia di intervento mira inoltre a promuovere l’adesione ai sistemi di gestione ambientale normati dal Regolamento EMAS.

Ai fini della presente analisi sono state prese in esame le norme comunitarie attualmente in vigore in materia di ambiente, nonché le relative norme nazionali di recepimento; sono incluse anche le norme in vigore solo temporaneamente perché abrogate da nuove norme non ancora recepite o completamente attuate in Italia.

Alle norme comunitarie si aggiungono le norme esclusivamente nazionali individuate nel QCS come cruciali per l’attuazione di principi comunitari di azione preventiva, di correzione alla fonte dei danni causati dall’ambiente e del principio “chi inquina paga”. Queste sono le già citate: Legge n. 36 del 05/01/94, Legge n. 183 del 18/05/89, D.Lgs. 180 dell’11/06/98 sulla difesa del suolo e D.M. n. 471 del 25/10/99 sui siti contaminati.

Sebbene la valutazione *ex ante* elaborata per il QCS abbia avuto riportato tutte le norme ambientali (comunitarie, nazionali e regionali) emanate fino al 2002, si è ritenuto importante, infatti, a seguito della recente maggiore velocità nell’adeguamento delle regioni del Mezzogiorno all’attuazione della normativa, tenere conto dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale in alcuni settori (è il caso delle direttive sulla qualità dell’aria), che potrebbe portare le Regioni del Mezzogiorno, spesso inadempienti nei confronti della vecchia normativa, ad un adeguamento che risponde a nuovi criteri.

Bibliografia

- ANPA, 1999 - *Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria in Italia* , Roma 6/1999.
- APAT, 2002 – *Verso l'Annuario dei dati ambientali, Primo popolamento dei dati SINAnet*, Roma 5/2001.
- APAT, 2003- *Annuario dei dati ambientali*.
- Istat, 2000 - *Statistiche ambientali*, Roma
- Istat, 2002 - *Osservatorio ambientale sulle città* - Roma.
- Istituto Centrale per il Restauro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2002 – *Carta del Rischio del Patrimonio Culturale*, sito web del: <http://www.icr.beniculturali.it>.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2000 – *Sito ufficiale*:
<http://www.minambiente.it>
- Ministero dell'Ambiente, Servizio Difesa Mare , ICRAM, 2000 - *Qualità degli ambienti marini e costieri italiani 1996-1999*, Roma.
- Ministero dell'Ambiente, UPI (Unione delle Province Italiane), 2001 - *Pianificazione territoriale provinciale e rischio idrogeologico previsione e tutela*.
- Ministero dell'Ambiente - Servizio per la Difesa del Territorio, 2000 - *Classificazione dei Comuni Italiani in base al Livello di attenzione per il rischio Idrogeologico*.
- Ministero dell'Ambiente, 2001 - *Relazione sullo Stato dell'Ambiente*, Roma.
- Ministero dell'Ambiente, Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali 2000-2006, 2002 – *Nuova stesura della Valutazione ex-ante ambientale del QCS*, Roma.
- Ministero della Sanità, 2001 - *Rapporto annuale di sintesi sulla qualità delle acque di*

balneazione, sito web: <http://www.sanita.it>

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2001 – *PON Trasporti 2000-2006 Allegato Valutazione ex-ante ambientale*, Roma.
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 2000 - *Conto Nazionale dei Trasporti*, Roma.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, 1997 - *Paesaggio e ambiente. I poteri della tutela - Rapporto 1997*, a cura di G. Proietti, Gangemi Editore.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2000 - *Paesaggio e ambiente - Rapporto 2000*, a cura di P. Baldi, Gangemi Editore.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici, 2002 - *Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP)*.
- Osservatorio Nazionale Rifiuti, 2001- *Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti*, Roma. Regione Autonoma della Sardegna, Autorità Ambientale Regionale, 2002 – *Valutazione ex ante ambientale del POR Sardegna*, Cagliari.
- Regione Basilicata, Autorità Ambientale Regionale, 2002 - *Valutazione ex ante ambientale POR Basilicata*, Potenza.
- Regione Puglia, Autorità Ambientale Regionale, 2002 - *Valutazione ambientale ex ante POR Puglia*, Bari.
- Regione Siciliana, Autorità Ambientale Sicilia e ARPA Sicilia, 2002 - *Valutazione ambientale ex ante POR Sicilia*, Palermo.